



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO  
RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE,  
QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE

SACO X

SACO - AOO SACO  
REGISTRO UFFICIALE  
0016157 - 23/10/2009

*Roma.* 23 OTT. 2009

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

**Oggetto:** importazione dei prodotti biologici da Paesi Terzi.

./.

Ispettorato Centrale per il Controllo della  
Qualità dei Prodotti Agroalimentari  
Via Quintino Sella, 42  
00187 ROMA

Confederazione Italiana Agricoltori  
Via Mariano Fortuny 20  
00196 Roma

Confagricoltura  
C.so V. Emanuele 101  
00197 Roma

Coldiretti  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 Roma

AIAB  
Via Piave 14  
00187 Roma

Federbio  
Via Marconi, 71  
40122 Bologna

AMAB  
Via Montebello 1  
61030 Isola del Piano (PS)

Terra Sana Italia  
Via Vivaldi, 10  
61030 Montefelcino (PU)

Associazione per  
l'Agricoltura Biodinamica  
Via Privata Vasto, 4  
20122 Milano

Lega Coop. Agroalimentare,  
Via Guattani 9  
00161 Roma

AGCI Agrital,  
Via A. Borgoni 78  
00153 Roma

Fedagri – Confcooperative,  
via Torino 146  
00184 Roma

Federalimentare  
Viale Pasteur 10  
00144 Roma

Organismi di controllo  
Loro sedi

Si fa riferimento alla nota n. 12726 del 06 agosto 2009 con la quale questa Amministrazione ha fornito specifiche indicazioni in materia di importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi, anche in relazione a quanto previsto dalla nuova regolamentazione europea.

Al fine di prevedere un periodo transitorio nel quale possano continuare ad applicarsi le disposizioni previste dalla circolare n. 3 del 16 giugno del 2000 e di facilitare la lettura e la compilazione dei moduli allegati, nonché di predisporre una versione in lingua inglese degli allegati, si dispone quanto di seguito riportato:

#### **Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 9 del D.Lgs. n. 220/95**

Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.

L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'organismo di controllo prescelto.

L'organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il Decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l'organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF, le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

**Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi - Art. 19 Reg. (CE) n. 1235/08.**

Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF.

La richiesta di autorizzazione o l'eventuale rinnovo, compilata secondo gli appositi modelli allegati alla presente (allegati 1 e 2), è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'organismo di controllo. La compilazione dei suddetti modelli deve essere effettuata sulla base delle "Linee Guida per la compilazione della richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08" (allegato 3).

L'autorizzazione prevede, inoltre, che l'importatore comunichi al MiPAAF e al proprio organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita importata.

La richiesta di rinnovo di cui all'allegato 2 può essere utilizzata esclusivamente a seguito di una prima richiesta di autorizzazione redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

La richiesta di rinnovo, inoltre, può essere usata al massimo per due volte consecutive, successivamente è necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione come da allegato 1.

**Misure transitorie**


Fino al 31 dicembre 2009, in alternativa alle disposizioni contenute nella presente nota, gli importatori possono presentare la richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dalla nota del 16 giugno del 2000. A decorrere dal 01 gennaio 2010 la scrivente Amministrazione accetterà solo le richieste pervenute in conformità con la presente nota.

**Misure finali**

Le indicazioni contenute nella nota del 16 giugno del 2000 non sono più applicabili dal 1 gennaio 2010.

La nota n. 12726 del 06 agosto 2009 è sostituita dalla presente.

Il Capo Dipartimento  
(Giuseppe Nezzo)



## Richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08

<b>Solo uso ufficiale</b>
Ref. n.

**IMPORTANTE**

- Prima di compilare il modulo leggere attentamente le linee guida allegate;
- Compilare il modulo usando idoneo software o in stampatello e con inchiostro nero;
- Spedire il modulo compilato, insieme a tutta la documentazione di supporto richiesta, all'autorità competente: Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Agricoltura Biologica – Via XX settembre, 20 – 00187 ROMA.

### A. OPERAZIONI UE

#### Sezione 1 – Informazioni sull'importatore

<b>1.</b>	Denominazione della società Indirizzo postale completo Nome della persona di riferimento Telefono Fax Indirizzo e-mail	
	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>	<b>Solo uso ufficiale</b>
<b>2.</b>	Nome dell'organismo di controllo UE Numero di registrazione <input type="checkbox"/> Barrare se si allega una certificazione	Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sezione 3)

## Sezione 2 – Dettagli del/i prodotto/i da importare

3. Paese dal quale saranno importati i prodotti
- Punto di Ingresso (Dogana di ricevimento)
- Struttura di immagazzinamento e/o di primo ricevimento

Più punti di ingresso e/o strutture di primo ricevimento

allegato n. \_\_\_\_\_

4. Elenco dei prodotti: dettagli dei prodotti agricoli e/o delle derrate alimentari da importare e valutazione delle quantità annuali.

Descrizione del prodotto	Nome scientifico	Codice NC	* In conversione (C) / Biologico (B)	Quantità annuale stimata (Specificare unità-SI: Kg o l)

\* *Indicare l'inizio del periodo di conversione.*

*Se necessario continuate l'elenco dei prodotti in conformità al punto 4 su un foglio separato e barrate la casella "Elenco del prodotto continua nell'allegato n. ...".*

*Se il prodotto è composto da uno o più ingredienti fornite i dettagli sugli ingredienti e sugli aiuti della lavorazione nel foglio esplicativo del prodotto (Allegato A).*

*Usare un foglio separato per ciascun prodotto, allegare ad esso l'etichetta del prodotto e barrate la casella.*

Lista dei prodotti riportata in allegato n. \_\_\_\_\_

Per i prodotti multi-ingrediente vedere allegato A.

Solo uso  
ufficiale

Timbro o firma  
dell'organismo  
di controllo  
responsabile per  
l'esportatore  
(sezione 3)

## B. OPERAZIONI NEL PAESE TERZO

### Sezione 3 – Informazioni dell'esportatore nel paese terzo

5.	Denominazione della società	<input type="text"/>
	Indirizzo postale completo	<input type="text"/> Paese:
	Nome della persona di riferimento	<input type="text"/>
	Telefono	<input type="text"/>
	Fax	<input type="text"/>
	Indirizzo e-mail	<input type="text"/>
6.	Organismo di controllo dell'esportatore	Nome: <input type="text"/> Data dell'ultimo controllo: <input type="text"/>
	Indirizzo postale completo	<input type="text"/>
	Nome della persona di riferimento	<input type="text"/>
	Telefono	<input type="text"/>
	Fax	<input type="text"/>
	Indirizzo e-mail	<input type="text"/>

Solo uso ufficiale
Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sezione 3)

#### Prova della conformità ad ISO 65 / EN 45011

*Fornire prova dell'equivalenza delle prove di produzione e di controllo in possesso dei fornitori dell'esportatore, in conformità al Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione, e che la stessa sia stata valutata dall'organismo di controllo dell'esportatore*

- certificato di conferma/ Riconoscimento allegato
- Informazioni incluse nell'allegato n. \_\_\_\_\_

**Solo se diversa dalla domanda 6**, indicare il nome e l'indirizzo dell'organismo del paese terzo responsabile del rilascio dei certificati di ispezione di cui all'art. 13 del Reg. (CE) n. 1235/08 per i prodotti che devono essere importanti nell'UE.

Non applicabile

7. Organismo certificatore dell'esportatore	<input type="text"/>
Indirizzo postale completo	<input type="text"/>
	Paese: <input type="text"/>
Nome della persona di riferimento	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>

Solo uso ufficiale

**Sezione 4 – Informazioni dell'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo**

*Barrare questa casella se l'esportatore e l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo sono identiche. In tal caso non è necessaria la compilazione della sezione 4.*

Lo stesso dell'esportatore

8. Denominazione dell'operatore	<input type="text"/>
Indirizzo postale completo	<input type="text"/>
Nome della persona di riferimento	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>
9. Nome dell'organismo di controllo di questo operatore	<input type="checkbox"/> Lo stesso dell'esportatore <b>In altri casi:</b> Nome: <input type="text"/> Data dell'ultima ispezione: <input type="text"/>

**Prova di conformità a ISO 65 / EN 45011**

certificato di conferma / riconoscimento allegato

Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sezione 3)

**Sezione 5 – Informazioni sulla preparazione/trasformazione e unità di produzione agricola nel paese terzo**

Barrare la casella sottostante se sono coinvolte più di tre unità di preparazione/trasformazione e/o cinque unità di produzione agricola. In tal caso allegare un diagramma di flusso indicante il flusso di produzione e tutte le unità di preparazione così come tutte le unità di produzione agricola coinvolte comprese le seguenti informazioni:

1. Unità di preparazione/trasformazione: nome ed indirizzo, paese terzo, organismo di controllo nel paese terzo, data dell'ultimo controllo. Allegare le copie dei documenti, se disponibili.

2. Unità di produzione agricola: nome e indirizzo, paese terzo, organismo di controllo nel paese terzo, aree biologiche e convenzionali, inizio del periodo di conversione, data del primo ed ultimo controllo. Allegare le copie dei documenti, se disponibili.

**se si allega un diagramma di flusso con le informazioni necessarie a questa domanda, non si devono compilare i riquadri 10 e 12.**

Diagramma di flusso in allegato n. \_\_\_\_\_

**10. Unità di preparazione / trasformazione**

Nome ed indirizzo		Paese terzo	Data dell'ultima ispezione
A			
Tipo di preparazione: Quantità prodotta:		Barrare se si allega il certificato per l'unità <input type="checkbox"/>	
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>	
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

\* Prova ISO 65/EN 45011 - Conformità per l'organismo di controllo

Segnare: 1: Opzione 1 (Riconoscimento Autorità Competente)

2: Opzione 2 (Accreditamento membro - EA/IAF)

Solo uso  
ufficiale

Timbro o firma  
dell'organismo  
di controllo  
responsabile per  
l'esportatore  
(sezione 3)



Nome ed indirizzo		Paese terzo	Data dell'ultima ispezione
<b>B</b>			
Tipo di preparazione: Quantità prodotta:		Barrare se si allega il certificato per l'unità <input type="checkbox"/>	
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>	
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

Nome ed indirizzo		Paese terzo	Data dell'ultima ispezione
<b>C</b>			
Tipo di preparazione: Quantità prodotta:		Barrare se si allega il certificato per l'unità <input type="checkbox"/>	
Organismo di controllo		Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>	
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

\* Prova ISO 65/EN 45011 - Conformità per l'organismo di controllo

Segnare: 1: Opzione 1 (Riconoscimento Autorità Competente)

2: Opzione 2 (Accreditamento membro - EA/IAF)

### 11. Norme e misure di controllo per le unità di preparazione/trasformazione nel Paese terzo

Indicare le difformità tra le condizioni del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel paese terzo.

- Nessuna difformità
- Per le difformità vedere allegato n. \_\_\_\_\_

Solo uso  
ufficiale

Timbro o firma  
dell'organismo  
di controllo  
responsabile per  
l'esportatore  
(sezione 3)

## 12. Unità di produzione agricola

Solo uso  
ufficiale

<b>Nome ed indirizzo</b>		<b>Superfici biologiche e convenzionali</b>	Data della prima ispezione:
<b>D</b>		Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:		Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)):			Barrare se si allega un documento giustificativo <input type="checkbox"/>
Quantità prodotta:			
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

<b>Nome ed indirizzo</b>		<b>Superfici biologiche e convenzionali</b>	Data della prima ispezione:
<b>E</b>		Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:		Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)):			Barrare se si allega un documento giustificativo <input type="checkbox"/>
Quantità prodotta:			
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

Timbro o firma  
dell'organismo  
di controllo  
responsabile per  
l'esportatore  
(sezione 3)

\* Prova ISO 65/EN 45011 - Conformità per l'organismo di controllo

Segnare: 1: Opzione 1 (Riconoscimento Autorità Competente)

2: Opzione 2 (Accreditamento membro - EA/IAF)

<b>Nome ed indirizzo</b>		<b>Superfici biologiche e convenzionali</b>	Data della prima ispezione:
<b>F</b>		Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:		Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)): Quantità prodotta:			Barrare se si allega un documento giustificativo <input type="checkbox"/>
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

<b>Nome ed indirizzo</b>		<b>Superfici biologiche e convenzionali</b>	Data della prima ispezione:
<b>G</b>		Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:		Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)): Quantità prodotta:			Barrare se si allega un documento giustificativo <input type="checkbox"/>
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

<b>Nome ed indirizzo</b>		<b>Superfici biologiche e convenzionali</b>	Data della prima ispezione:
<b>H</b>		Biologiche (Ha): _____ Convenzionali (Ha): _____ In conversione (Ha): _____	Data dell'ultima ispezione:
Paese terzo:		Inizio del periodo di conversione: _____	
Prodotti/Status (convenzionale (CO), in conversione (C), biologico (B)): Quantità prodotta:			Barrare se si allega un documento giustificativo <input type="checkbox"/>
Organismo di controllo			Lo stesso dell'esportatore <input type="checkbox"/>
Nome completo	Indirizzo	Prova di conformità ISO 65/EN 45011*	
		Certificato allegato <input type="checkbox"/>	

<b>Solo uso ufficiale</b>
Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sezione 3)

**13. Norme di produzione e misure di controllo per le unità di produzione agricola nel Paese terzo**

Solo uso  
ufficiale

Sono le cooperative, i gruppi di coltivatori o coltivatori a contratto a produrre i prodotti? (Allegato B).

- No  
 Sì, vedere allegato B

Indicare le difformità tra le condizioni del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo.

- Nessuna difformità  
 Difformità: allegato n. \_\_\_\_\_

**Sezione 6 – Documentazione di supporto**

**14. Documentazione disponibile**

Indicare la documentazione disponibile, su richiesta dell'autorità competente, per sostenere la presente domanda. Barrare la casella corrispondente.

Rapporto di ispezione dell'organismo di controllo nel/i paese/i terzo per:

- L'esportatore  
 Le unità di lavorazione / preparazione  
 Le unità di produzione agricola

Timbro o firma  
dell'organismo  
di controllo  
responsabile per  
l'esportatore  
(sezione 3)

## Sezione 7 – Dichiarazioni

### 7.1 Dichiarazione dell'organismo di controllo dell'esportatore nel paese terzo:

Questa domanda mi è stata presentata. Ho firmato e timbrato ciascuna pagina di questa domanda. Le unità menzionate nella sezione 3, 4 e 5 di questa domanda sono soggette a norme di produzione, nonché alle procedure di controllo che riguardano i prodotti biologici.

Dichiaro che:

- Per ciascun prodotto menzionato nella sezione 2 fornito dall'esportatore e ricevuto dai fornitori citati nelle sezioni 4 e 5, le differenze delle norme di produzione applicate e le procedure di controllo sono state individuate ed esaminate rispetto ai requisiti stabiliti dal Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e regolamenti di applicazione;
- Prendendo in considerazione queste differenze, consideriamo che le norme di produzione siano almeno equivalenti a quelle stabilite dal Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di attuazione, e le misure di controllo siano equivalenti a quelle previste dal Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione. Le misure di controllo devono essere permanenti ed effettive;
- Un sistema permanente per assicurare che non sia utilizzato il sistema OGM e i derivati OGM si trova in ogni fase della catena di produzione presentata alle misure di controllo.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Posizione nella società

Nome in stampatello

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 7.2 Dichiarazioni dell'importatore dell'UE:

La base legale della mia domanda è il Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione. Dichiaro che:

- Ho letto ed ho capito le note delle Linee Guida;
- Il/i prodotto/i che desidero importare rispetta/no al meglio le condizioni di cui agli art. 33 (1) del Reg. (CE) n. 834/07, e successive modifiche, e art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08;
- Sono a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 30 del Reg. (CE) n. 834/07 in caso di irregolarità ed infrazioni manifeste.

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Posizione nella società

Nome in stampatello

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Timbro o firma  
dell'organismo di  
controllo responsabile  
per l'esportatore (sez. 3)

**Compilare solo per i prodotti con più di un ingrediente e/o nel caso di utilizzo di prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati**

Nome del prodotto:

Composizione del prodotto:

	Nome degli ingredienti		% peso
<b>Ingredienti agricoli biologici:</b>			
<b>Somma</b>	.....		
<b>Ingredienti agricoli non-biologici:</b>			
<b>Somma</b>	.....		
<b>Prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati (vedi allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08)</b>		<b>N. codice</b>	
<b>Somma</b>	.....		
<b>Totale</b>			<b>100 %</b>

<b>Solo uso ufficiale</b>
Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sez. 3)

---

**Compilare solo nel caso di gruppi di coltivatori**

Solo uso  
ufficiale

**15. Informazioni sul gruppo di coltivatori**

Tipo di gruppo:

Cooperativa                  Coltivatori a contratto                  Altri (specificato in allegato n. \_\_)

Numero di produttori alla data dell'ultimo controllo: \_\_\_\_\_

**16. Sistema di Controllo Interno (SCI)**

*Nota: barrare la casella corrispondente. Se la risposta è "si" è necessario allegare la pagina di riferimento nell'ultimo rapporto d'ispezione dell'organismo di controllo esterno responsabile per il gruppo dei produttori.*

Produttori a contratto in conformità con gli standard biologici e il SCI disponibili?

Si, vedi \_\_\_\_\_                   No

Responsabilità definite nella gestione del gruppo di produttori per il SCI?

Si, vedi \_\_\_\_\_                   No

Descrizione di ogni produttore, incluse le mappe delle particelle di terreno, preparazione e facilitazioni d'immagazzinamento disponibili?

Si, vedi \_\_\_\_\_                   No

L'assistenza tecnica ed il controllo interno sono separati?

Si, vedi \_\_\_\_\_                   No

Il 100% dei produttori è coperto dal sistema di controllo interno dei produttori?

Si, vedi \_\_\_\_\_                   No

Sanzioni imposte dal gruppo di produttori su propri membri per irregolarità??

Si, vedi \_\_\_\_\_                   No

Timbro o firma  
dell'organismo  
di controllo  
responsabile per  
l'esportatore  
(sez. 3)

## 17. Controllo esterno

Solo uso  
ufficiale

*Nota: barrare la casella corrispondente. Se la risposta è “si” è necessario allegare la pagina di riferimento nell’ultimo rapporto d’ispezione dell’organismo di controllo esterno responsabile per il gruppo dei produttori.*

Numero di agricoltori su piccola scala esternamente controllato alla data dell’ultimo controllo: \_\_\_\_\_

Percentuale di produttori su piccola scala esternamente controllata alla data dell’ultimo controllo: \_\_\_\_\_%

Il SCI è valutato dall’organismo di controllo?

Sì, vedi \_\_\_\_\_  No

La funzionalità e l’efficienza del SCI sono conformate dall’organismo di controllo?

Sì, vedi \_\_\_\_\_  No

Timbro o firma  
dell’organismo  
di controllo  
responsabile per  
l’esportatore  
(sez. 3)



**Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione  
all'importazione di prodotti biologici da paesi terzi non  
in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n.  
1235/08**

<b>Solo uso ufficiale</b>
Ref. n.

**IMPORTANTE**

- Prima di compilare il modulo leggere attentamente le linee guida allegate;
- Compilare il modulo usando idoneo software o in stampatello e con inchiostro nero;
- Spedire il modulo compilato e debitamente firmato, insieme a tutta la documentazione di supporto richiesta, all'autorità competente.

**Sezione 1 - Informazioni sull'importatore**

<b>1.</b>	Denominazione della società	
	Variazione della persona di riferimento o di indirizzo	

<b>Solo uso ufficiale</b>
Timbro o firma dell'organismo di controllo responsabile per l'esportatore (sezione 2)

**Sezione 2 - Informazioni circa l'autorizzazione all'importazione**

<b>2.</b>	Numero di riferimento dell'autorizzazione all'importazione	
	Paese Terzo	
	Esportatore	
	Organismo di controllo dell'esportatore	

## Sezione 3 ó Dichiarazioni

### 3.1 Dichiarazione dell'organismo di controllo dell'esportatore nel Paese terzo

Mi è stata presentata questa richiesta di rinnovo. Ho firmato e timbrato ciascuna pagina di questa domanda.

Dichiaro che:

- Sulla base dell'esito dell'ultima ispezione, consideriamo che le norme di produzione applicate sono almeno equivalenti a quelle stabilite nel Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07, e successivi regolamenti di attuazione, e le misure di controllo hanno effetti in accordo al Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione. Le misure di controllo sono permanentemente applicate ed effettive. Non sono state imposte maggiori sanzioni;
- I dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l'importazione sono tuttavia validi e non esistono ulteriori variazioni;  
Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell'allegato n. \_\_\_\_\_

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Posizione nella società

Nome in stampatello

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3.2 Dichiarazioni dell'importatore:

La base legale della mia domanda è il Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione.

Dichiaro che:

- Il/i prodotto/i che desidero importare rispetta le condizioni stabilite dall'art 33 (1) del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dall'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/2008;
- I dati e le dichiarazioni riportati nella mia richiesta per l'importazione sono tuttavia validi e non esistono ulteriori variazioni;  
Sono avvenute alcune variazioni come riportato riportate nell'allegato n. \_\_\_\_\_

Data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Posizione nella società

Nome in stampatello

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Timbro o firma  
dell'organismo di  
controllo responsabile  
per l'esportatore (sez. 2)

## **Importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione Europea in accordo all'art 19 del Reg. 1235/2008.**

Tutti i prodotti provenienti da Paesi terzi ed etichettati come biologici devono essere conformi a norme rigorose che coprono tutte le fasi della produzione e della trasformazione. Nell'Unione Europea (UE) le norme fondamentali che regolano la produzione biologica, la trasformazione, l'esportazione e l'importazioni sono stabilite dal Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione.

- I prodotti biologici all'interno dell'Unione Europea possono circolare liberamente in tutti gli Stati membri, a condizione che siano stati prodotti, trasformati o importati in conformità con il Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione.
- La Commissione Europea ha riconosciuto che un certo numero di Paesi terzi ha adottato norme di produzione e sistemi di controllo equivalenti a quelli in vigore all'interno dell'EU secondo l'art. 32 del Reg (CE) n. 834/07. Questi Paesi e i relativi prodotti sono elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08. I prodotti riconosciuti provenienti da questi Paesi, a condizione che essi siano stati esaminati e certificati da uno degli organismi di controllo riconosciuti, possono essere introdotti liberamente nell'UE e commercializzati come biologici.
- La Commissione Europea pubblicherà una lista di organismi di controllo riconosciuti che operano nei Paesi terzi, ai sensi dell'art. 32 e 33 del Reg. (CE) n. 834/07. La realizzazione e il processo di approvazione di tale lista è iniziata il 01/01/2009. Nessun organismo di controllo operante nei Paesi terzi è stato ancora approvato dalla Commissione Europea.
- In maniera transitoria i prodotti provenienti da tutti gli altri Paesi terzi ad eccezione di quelli elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08, possono essere introdotti nella UE e etichettati come biologici solo previa autorizzazione dell'autorità competente in accordo con quanto riportato nell'articolo 19 del Reg. (CE) n. 1235/08.

### **Guida per gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi**

#### Fase 1 - Registrazione e ispezione dell'importatore nel paese comunitario

È necessario notificare la propria attività presso l'autorità comunitaria competente e dimostrare la conformità della propria attività alle condizioni stabilite dal Reg. (CE) n. 834/07, e successivi regolamenti di attuazione, sulla base di una ispezione da parte di un organismo di controllo riconosciuto. Contattare l'autorità competente per ottenere ulteriori informazioni (per l'Italia: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ufficio Agricoltura Biologica)

#### Fase 2 - Importazione da Paese terzo elencato nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08 o da Paese diverso?

*A. Importazioni da Paesi terzi riconosciuti dalla Commissione Europea per l'esportazione di prodotti biologici: elenco dei Paesi terzi*

La Commissione Europea ha riconosciuto che le norme di produzione biologica e i sistemi di controllo adottati da alcuni Paesi terzi sono equivalenti a quelle in vigore all'interno dell'Unione Europea. Questi Paesi, i prodotti e gli organismi o autorità di controllo, rilascianti i certificati di ispezione, sono elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche.

Le importazioni di prodotti biologici, provenienti da tali Paesi, all'interno della UE sono consentite senza previa approvazione da parte dell'autorità competente a condizione che ciascuna partita del prodotto importato sia accompagnato da un certificato di controllo conformemente all'allegato V del Reg. (CE) n. 1235/2008 rilasciato da uno degli organismi di controllo riconosciuti o dalle autorità di controllo del Paese terzo, di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche. In tal caso non è necessario la presentazione della "Richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08".

*B. Importazioni da Paesi terzi che non sono riconosciuti dalla Commissione Europea per l'esportazione di prodotti biologici: autorizzazione all'importazione.*

Fino al 1 gennaio 2013 gli importatori possono commercializzare, all'interno dell'UE, prodotti biologici provenienti da Paesi terzi non elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08 e successive modifiche a condizione che abbiano ottenuto una autorizzazione da parte dell'Autorità Competente nello Stato Membro. Le norme che regolano l'importazione da tali Paesi sono riportate all'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08.

Prima che venga concessa l'autorizzazione l'importatore deve dimostrare all'Autorità Competente che:

- I prodotti oggetto dell'importazione sono stati ottenuti nel rispetto di norme di produzione equivalenti a quelle stabilite dal Titolo III e IV del Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche;
- Gli operatori del Paese terzo sono stati sottoposti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle previste dal Titolo V del Reg. (CE) n. 834/07, e successive modifiche, e che le misure di controllo sono state permanentemente ed effettivamente applicate.

Per richiedere una autorizzazione è necessario completare il modulo "Richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08". L'autorizzazione ha una validità massima di 12 mesi.

Fase 3 – Certificato di ispezione per l'importazione di prodotti biologici (Allegato V del Reg. (CE) n. 1235/08)

Prima che un prodotto biologico, importato da Paesi terzi, possa liberamente circolare all'interno dell'UE è necessario che le autorità doganali dello Stato membro importatore approvi un certificato di controllo per l'importazione di prodotti biologici. Il certificato di controllo deve essere redatto dall'organismo di controllo nel Paese terzo, accompagna la merce e deve essere presentato prima dell'immissione in libera circolazione dei prodotti.

L'autorità doganale, prima di approvare tale certificato, effettua un controllo documentale e verifica che l'autorizzazione per l'importazione di prodotti biologici sia stata rilasciata; per tale motivo è importante richiedere l'autorizzazione di cui sopra con dovuto anticipo.

## **Compilazione della “richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08”**

- Il modulo di richiesta di autorizzazione deve essere compilato usando idoneo software o in stampatello usando e inchiostro nero;
- Tutte le richieste devono recare la firma in originale.
- Le richieste inviate a mezzo fax o via e-mail non saranno accettate.
- Si può richiedere l’autorizzazione per l’importazione di più di un prodotto su uno stesso modulo di domanda, TUTTAVIA
  - per ogni Paese terzo da cui si effettua l’importazione deve essere compilato un modulo separato.
  - per ogni esportatore deve essere compilato un modulo separato.
- Le richieste non saranno esaminate finché tutte le informazioni necessarie non saranno fornite in forma scritta. La richiesta deve essere presentata dopo che siano stati ottenuti tutti i documenti di supporto. Le richieste incomplete saranno rifiutate. Il richiedente ha la responsabilità di fornire tutti i dettagli richiesti e la documentazione di supporto.
- Il richiedente ha la responsabilità di fornire tutte le informazioni richieste e la documentazione di supporto.

### **SEZIONE 1 – Informazioni dell’importatore**

Questa sezione deve essere completata con le informazioni relative all’operatore che vuole richiedere l’autorizzazione ad importare prodotti biologici all’interno dell’UE.

#### **Punto 1**

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Nome dell’importatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l’autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

#### **Punto 2**

Al fine di importare prodotti all’interno dell’UE e di commercializzarli come biologici gli importatori devono aver notificato la propria attività ad uno degli organismi di controllo approvati. È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome dell’organismo di controllo;
- Il numero di registrazione dell’importatore all’organismo di controllo.

### **SEZIONE 2 – Informazioni relative al prodotto da importare**

In questa sezione è necessario fornire informazioni relative al prodotto/i biologico/i che si desidera importare.

#### **Punto 3**

Indicare il nome del Paese terzo da cui il prodotto biologico sarà importato. Per ogni Paese terzo da cui si vogliono importare prodotti biologici dovrà essere presentata una richiesta separata.

È necessario indicare, inoltre, il punto di entrata doganale, attraverso il quale si intende immettere in libera pratica il prodotto importato, ed il centro di ricevimento in diretta connessione con tale punto

di entrata, scelto tra quelli riportati nella sezione D della notifica di attività con metodo biologico. In caso di più punti di entrata, e relativi centri di ricevimento, è necessario indicare i dettagli di ciascuno di essi in un documento allegato, in tal caso è necessario barrare la relativa casella.

#### Punto 4

- Elencare il/i prodotto/i da importare nella colonna “descrizione del prodotto”. È necessario fornire tutti i dettagli del prodotto. Per esempio non è sufficiente scrivere "spezie ed erbe varie" ma è necessario indicare la denominazione di ciascuna erba e spezia per esempio: basilico, aneto, prezzemolo, cardamomo. Non è consentito usare il nome con il quale il prodotto viene commercializzato ma piuttosto la descrizione accurata del prodotto. Ad esempio non è consentito riportare “corn flakes tradizionali della nonna” ma è necessario indicare “fiocchi di mais tostato”;
- Solo per i prodotti agricoli non trasformati è necessario indicare il nome scientifico della specie nella colonna “nome scientifico”;
- Nella colonna “codice NC” è necessario indicare il corrispondente codice. Ulteriore assistenza può essere richiesta all’autorità doganale.
- Nella colonna “In Conversione (C) / Biologico (B)” si deve indicare lo status del prodotto. Se il periodo di conversione è trascorso e l’organismo di controllo nel Paese terzo indica sul suo certificato che il prodotto è completamente biologico, sarà necessario indicare il simbolo “B”. Se il prodotto è ancora in fase di conversione è necessario usare il simbolo “C”. In entrambi i casi indicare il mese e l’anno in cui il periodo di conversione ha avuto inizio.
- Nella colonna “quantità annuale stimata (Specificare unità SI: kg o l)” è necessario indicare una stima dei quantitativi di ogni prodotto che si prevede di importare ogni anno. È necessario specificare anche l’unità di misura del Sistema Internazionale in cui sono indicati i quantitativi (kg, l).

Se si desidera importare un prodotto trasformato, e/o composto da più ingredienti, è necessario fornire le informazioni circa la sua composizione nell’apposito “allegato A” del modulo di richiesta di autorizzazione. In tal caso è necessario barrare la relativa casella ed usare un allegato A per ogni prodotto accludendo, a ciascuno, l’etichetta del prodotto stesso.

### **SEZIONE 3 – Informazioni dell’esportatore nel paese terzo**

In questa sezione è necessario indicare le informazioni relative all’operatore che esporta il prodotto biologico.

#### Punto 5

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Nome dell’esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l’autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

#### Punto 6

È necessario fornire le informazioni relative a:

- Il nome dell’organismo di controllo dell’esportatore;
- La data dell’ultima ispezione dell’esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale ed il Paese terzo;

- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

È necessario allegare alla richiesta di autorizzazione:

- la conferma, emessa da un organismo terzo, relativa alla coerenza dell'organismo di controllo con i requisiti richiesti dalle norme ISO 65/EN 45011;
- una relazione dell'organismo di controllo dell'esportatore riguardante l'equivalenza delle norme di produzione e di controllo, verificate dall'organismo di controllo per la trasformazione e la produzione agricola del prodotto biologico. Questo punto è di particolare rilevanza se sono coinvolti diversi organismi di controllo nel Paese terzo.

#### Punto 7

Da compilare solo se l'organismo di controllo che rilascia i certificati di ispezione è diverso da quello riportato nella domanda 6. Solo in questo caso è necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'organismo certificatore dell'esportatore;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale e il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale, della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

Se l'organismo di certificazione coincide con l'organismo di controllo (l'organismo indicato nella risposta alla domanda n. 6) barrare la casella "Non applicabile".

#### **SEZIONE 4** – Informazioni dell'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione nel paese terzo

In accordo con l'articolo 2 del Reg. (CE) n. 834/07, con il termine "*preparazione*" ci si riferisce alle "*operazioni di conservazione e/o trasformazione di prodotti biologici, compresa la macellazione e il sezionamento dei prodotti animali, nonché il confezionamento, l'etichettatura e/o le modifiche apportate all'etichettatura riguardo all'indicazione del metodo di produzione biologica*". In questa sezione è necessario fornire dettagli sull'operatore che effettua l'ultima operazione di preparazione che, generalmente, è colui che confeziona ed etichetta il prodotto. Se tale operatore coincide con l'esportatore è sufficiente barrare la casella corrispondente senza compilare la sezione 4.

#### Punto 8

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Nome dell'ultimo operatore nel Paese terzo;
- Indirizzo postale completo, incluso il codice di avviamento postale, e il Paese terzo;
- Il nome di una persona di riferimento (una persona che sia a conoscenza della richiesta) nel caso in cui l'autorità abbia bisogno di richiedere ulteriori informazioni;
- Numero di telefono, incluso il prefisso nazionale della persona di riferimento;
- Indirizzo e-mail della persona di riferimento (se disponibile).

#### Punto 9

È necessario fornire le seguenti informazioni:

- Il nome dell'organismo di controllo dell'ultimo operatore (se quest'ultimo non coincide con l'esportatore);
- La data dell'ultima ispezione dell'ultimo operatore.

Se l'organismo di controllo dell'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di preparazione coincide con quello dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente.

Allegare alla richiesta di autorizzazione una conferma, emessa da un organismo terzo, relativa alla coerenza dell'organismo di controllo con i requisiti richiesti dalle norme ISO 65/EN 45011.

#### **SEZIONE 5** – Informazioni sulla preparazione/trasformazione e unità di produzione agricola nel Paese terzo

Verificare se più di tre imprese di preparazione/trasformazione e/o più di cinque aziende agricole del Paese terzo sono coinvolte nella produzione e/o trasformazione dei prodotti biologici che si desidera importare nell'UE. In tal caso non è necessario rispondere alle domande 10 e 12 ed è necessario allegare un diagramma di flusso (vedi esempio in calce) in cui siano riportate le informazioni necessarie e indicato il flusso di prodotto dalla produzione agricola per l'esportazione.

##### Punto 10

Da compilare solo nei casi in cui **NON** è allegato un diagramma di flusso. In tal caso, e se i prodotti sono trasformati o preparati in qualche modo (incluso l'imballaggio e/o l'etichettatura), è necessario compilare questa sezione con le informazioni richieste.

La sezione è divisa in box (A, B e C) in modo da poter indicare le informazioni relative a più di una unità di preparazione/trasformazione.

- Nella colonna “nome e indirizzo” devono essere indicate le informazioni dell'impianto, o dell'unità di produzione, in cui il prodotto viene preparato o lavorato. Indicare l'indirizzo completo.
- Nella colonna “Paese terzo” deve essere indicato il Paese terzo in cui l'impianto, o l'unità di produzione, è localizzato.
- Nella colonna “data dell'ultima ispezione” deve essere indicata la data in cui l'organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato l'ultima ispezione dell'operatore.
- Nel riquadro “tipo di preparazione” deve essere specificato il processo di preparazione, e i prodotti ottenuti, nell'impianto o unità di produzione in questione.
- Nel riquadro “organismo di controllo” deve essere indicato l'organismo di controllo dell'impianto in questione. Se l'organismo di ispezione per le unità di preparazione/trasformazione è lo stesso dell'esportatore è necessario barrare la casella corrispondente e non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni. In tutti gli altri casi è necessario indicare il nome e l'indirizzo completo dell'organismo di controllo nonché allegare le prova della sua conformità alle norme ISO 65/EN 45011. È necessario allegare, inoltre, la conferma o il certificato di accreditamento dell'organismo, se disponibile.

Allegare le copie dei certificati rilasciati dall'organismo di controllo del Paese terzo per le diverse unità di preparazione/lavorazione.

##### Punto 11

È necessario individuare eventuali differenze tra le norme riguardanti i processi di preparazione/trasformazione e le misure di controllo in agricoltura biologica stabilite del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo. Tali differenze, se esistenti, devono essere elencate in un allegato che potrebbe essere redatto con l'aiuto dell'organismo di controllo dell'esportatore.

##### Punto 12

Da compilare solo nei casi in cui **NON** è allegato un diagramma di flusso. In tal caso è necessario compilare questa sezione con le informazioni richieste ricordando che una unità agricola può essere un'azienda agricola o un piccolo raggruppamento di agricoltori e che le informazioni devono essere fornite anche se la richiesta è relativa ad un prodotto trasformato.



La sezione è divisa in maniera da poter raccogliere informazioni dettagliate su più aziende (fino a cinque).

- Nella colonna “nome e indirizzo” devono essere indicate le informazioni relative alle unità in cui ogni singolo prodotto è stato ottenuto/coltivato. Il nome deve essere quello effettivo dell’azienda, della società che la possiede o dell’attuale produttore, in funzione delle circostanze. È indispensabile indicare l’indirizzo completo e il Paese terzo in cui l’unità è localizzata.
- Nella colonna “superfici biologiche e convenzionali” deve essere indicata la superficie aziendale che è certificata per la produzione biologica e quella che è gestita convenzionalmente. È necessario indicare anche le aree in conversione. Indicare l’area in ettari.
- Alla colonna “inizio del periodo di conversione” deve essere indicata la data in cui è iniziato il periodo di conversione. Tutti i terreni destinati alla produzione biologica devono essere stati sottoposti ad un periodo di conversione e la lunghezza di tale periodo varia a seconda del prodotto e delle peculiari circostanze; di solito è di due anni prima della semina, per le colture annuali, e tre anni prima del raccolto per le colture perenni. Qualora l’organismo di controllo abbia riconosciuto un periodo di conversione inferiore sarà necessario allegare una relazione riportante le motivazioni di tale riduzione.
- Nel riquadro “data della prima ispezione” è necessario indicare la data in cui l’organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato la prima ispezione all’operatore. Se la prima ispezione è stata effettuata da un organismo di controllo diverso da quello attualmente scelto, e precedentemente indicato, dall’operatore è necessario indicare il nome del diverso organismo di controllo che ha svolto la prima ispezione.
- Alla richiesta “data dell’ultima ispezione” è necessario fornire i dati relativi alla data in cui l’organismo di controllo del Paese terzo ha effettuato l’ultima ispezione dell’operatore.
- Nel riquadro “prodotto/status” è necessario elencare tutti i prodotti che l’operatore produce, includendo anche l’indicazione del loro status (convenzionali, in conversione o biologici). È obbligatorio riportare tutti i prodotti e non solo quelli che si desidera importare;
- Nella colonna “organismo di controllo” è necessario indicare l’organismo di controllo della particolare unità di produzione che si sta descrivendo. Se l’organismo di ispezione per le unità di preparazione/lavorazione è lo stesso dell’esportatore è necessario barrare la casella corrispondente e non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni. In tutti gli altri casi è necessario indicare il nome e l’indirizzo completo dell’organismo di controllo nonché allegare le prova della sua conformità alle norme ISO 65/EN 45011. È necessario allegare, inoltre, la conferma o il certificato di accreditamento dell’organismo, se disponibile.

Allegare le copie dei certificati rilasciati dall’organismo di controllo del paese terzo per le singole unità di produzione.

#### Punto 13

Se la produzione delle merci che si desidera importare è svolta da cooperative, gruppi di coltivatori o coltivatori a contratto, è necessario barrare la casella corrispondente e compilare l’allegato B.

È necessario, inoltre, individuare eventuali differenze tra le norme di produzione e misure di controllo in agricoltura biologica stabilite del Reg. (CE) n. 834/07, e relativi regolamenti di applicazione, e le norme vigenti nel Paese terzo. Tali differenze, se esistenti, devono essere elencate in un allegato che potrebbe essere redatto con l’aiuto dell’organismo di controllo dell’esportatore.

### **SEZIONE 6 – Documentazione di supporto**

#### Punto 14

Indicare quali sono i rapporti di ispezione disponibili in caso di richiesta da parte dell’autorità competente.

## SEZIONE 7 – Dichiarazioni

Dopo aver letto le linee guida e dopo aver compilato la “Richiesta di autorizzazione all’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza ai sensi dell’art. 19 del Reg. (CE) n. 1235/08” per le parti di propria competenza, l’importatore deve inviare il modulo **non firmato** a mezzo posta, e-mail o fax, all’organismo di controllo dell’esportatore.

Tale organismo di controllo deve firmare e datare le dichiarazioni della sezione 7.1, timbrare o firmare tutte le pagine del modulo nelle corrispondenti caselle (dicitura “timbro o firma dell’organismo di controllo per l’esportatore”) e re-inviare il modulo in originale (non fotocopia) all’importatore dello Stato membro. Quest’ultimo deve firmare e datare le dichiarazioni della parte 7.2, allegare tutta la documentazione di supporto e inviare il modulo di richiesta e la documentazione relativa alle autorità competenti (in Italia: MiPAAF - Ufficio Agricoltura Biologica - Via XX settembre, 20 – 00187 Roma).

È consigliabile conservare una copia della richiesta inviata per ogni riferimento futuro.

### **Completare l’allegato A per i prodotti multi-ingrediente**

L’allegato A deve essere compilato solo se la richiesta si riferisce all’importazione di prodotti contenenti più di un ingrediente e per ciascun prodotto multi-ingrediente che si desidera importare deve essere compilato un allegato A.

Nella richiesta “nome del prodotto” non deve essere indicato il nome con il quale il prodotto viene commercializzato, piuttosto deve essere riportata una descrizione della composizione del prodotto. Ad esempio, "corn flakes tradizionali della nonna" deve riportato come fiocchi di mais tostato.

Nella compilazione della tabella è necessario ricordare che gli “ingredienti agricoli biologici” sono gli ingredienti di origine agricola ed ottenuti nel rispetto delle norme previste per l’agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834/07 e successivi regolamenti di attuazione);

- Nella colonna “nome degli ingredienti” vanno indicati i nomi degli ingredienti appartenenti alle categorie indicate nella corrispondente prima colonna (“ingredienti agricoli biologici”, “ingredienti agricoli non-biologici”, “prodotti e sostanze impiegati nella produzione di alimenti biologici trasformati”)
- Nella terza colonna “% in peso” è necessario indicare la percentuale in peso al momento della trasformazione, di ciascuno degli ingredienti elencati nella seconda colonna;

È necessario allegare l’etichetta del prodotto allo schema dell’allegato A per ogni prodotto multi-ingrediente.

### **Completare l’allegato B – gruppi di produttori**

Il presente allegato deve essere completato solo se piccoli gruppi di produttori sono coinvolti nella produzione agricola. Se più di un gruppo di produttori è coinvolto, è necessario fornire una scheda per ogni gruppo. Può essere utile contattare l’organismo di controllo nel paese terzo per ottenere le necessarie informazioni.

#### **Punto 15**

Specificare il tipo di gruppo. Barrare la casella corrispondente o fornire una spiegazione dettagliata. Indicare il numero di piccoli agricoltori del gruppo alla data di ispezione.

#### **Punto 16**

La domanda 16 copre diversi aspetti di un cosiddetto sistema di controllo interno (SCI) qualora un gruppo di produttori sia coinvolto nel processo produttivo. Pre-requisito è che tutti i produttori siano

stati ispezionati da un organismo di controllo o che sia stato introdotto e implementato nel gruppo di produttori un sistema di controllo interno. La tipica documentazione di un sistema di controllo interno è costituita dai contratti stipulati tra ciascun agricoltore e il gruppo, la descrizione di tutte le aziende che producono biologicamente all'interno della cooperativa, i rapporti di ispezione interna e una documentazione della rete interna di sanzioni che sono applicate alle aziende agricole che non soddisfano totalmente i requisiti richiesti.

Tutte le piccole aziende agricole devono essere internamente controllate almeno una volta all'anno. L'organismo di controllo esterno valuta la documentazione e l'efficacia di questo sistema, quindi seleziona un campione di aziende per l'ispezione. L'estensione del campione ispezionato (numero di aziende) dipende, tra l'altro, dalla qualità del controllo interno.

Barrare la casella corrispondente; se si barra "si" è necessario fornire un riferimento del numero di pagina dell'ultimo rapporto di ispezione esterna. Questo rapporto deve essere disponibile su richiesta dell'autorità competente prima del parere finale circa la richiesta presentata.

#### Punto 17

Specificare il numero e la percentuale di piccoli agricoltori ispezionati esternamente alla data dell'ultima ispezione.

Barrare la casella corrispondente; se si barra "si" è necessario fornire un riferimento del numero di pagina dell'ultimo rapporto di ispezione esterna. Questo rapporto deve essere disponibile su richiesta dell'autorità competente prima del parere finale circa la richiesta presentata.

Esempio di schema di flusso:

